

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. L'allegato schema di d.P.R., predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, l. 23 agosto 1988, n. 400, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (di seguito, Ministro) e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di seguito, OIV) istituito presso il Ministero della salute (di seguito, Ministero) ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 150. S'intende in tal modo portare a compimento il riordino divisato dalla l. 13 novembre 2009, n. 172, che ha nuovamente istituito il Dicastero della salute.

Lo schema in esame, nel sostituire il vigente atto organizzatorio di cui al d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 (che ha esplicitato i suoi effetti anche nel periodo in cui questo Ministero era accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex d.l. 16 maggio 2008, n. 85, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 121), ne conferma tuttavia per larga parte i contenuti, salvo alcuni limitati aggiustamenti che si rendono necessari al fine di potenziare l'attività degli Uffici di diretta collaborazione. Vengono infatti previsti elementi di flessibilità, mutuando soluzioni migliorative introdotte in analoghi regolamenti di altre amministrazioni, rese opportune in ragione della complessità dei compiti spettanti al Ministero nell'ambito del nuovo quadro delle fonti delineato dall'art. 117 Cost. (si pensi alla programmazione sanitaria, al supporto alle attività poste in essere dagli Organi centrali e dai Servizi sanitari regionali e alle attività internazionali, incrementate a causa dell'evoluzione dello scenario internazionale verso forme più integrate di coesistenza che impongono sempre più il raccordo delle politiche sanitarie nazionali, come attestato, tra l'altro, dai più recenti fenomeni di emergenze sanitarie che hanno imposto strumenti di prevenzione e di assistenza su un piano globale e non più esclusivamente territoriale).

Sono altresì recepite le innovazioni introdotte dal citato d.lgs. n. 150 del 2009, tra le quali va sin d'ora menzionata la collocazione autonoma (in un capo a sé stante) dell'OIV rispetto agli altri uffici del Ministero, di diretta collaborazione (nei quali era invece inserito il Secin) e non; ciò al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza.

Lo schema tiene conto di quanto disposto nel nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della salute, adottato con d.P.R. 11 marzo 2011, n. 108, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con modif., con l. 6 agosto 2008, n. 133), e di cui all'art. 2, comma 8-bis, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv., con modif., con l. 26 febbraio 2010, n. 25). Rispetto al vigente d.P.R. n. 208/03 viene pertanto prevista la soppressione di una posizione dirigenziale di livello generale, sostituita con una di livello non generale (per un totale di tredici posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui dieci per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione e tre per quelle della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*).

2. Ciò premesso, viene di seguito illustrato più in dettaglio il contenuto dello schema di regolamento, che consta di 13 articoli suddivisi in tre capi.

2.1 Il Capo I reca le disposizioni relative gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

L'**articolo 1** descrive le funzioni di tali Uffici, li individua e stabilisce la competenza del Ministro sulla nomina e revoca dei relativi titolari (commi 2, 3 e 7; come già detto, rispetto al d.P.R. n. 208/03 non compare più il Secin).

Riproducendo una disposizione già contenuta nel d.P.R. 208/03, il comma 4 prevede che alle dirette dipendenze del Ministro possano operare consiglieri per lo svolgimento di particolari compiti, nell'ambito del contingente di dodici collaboratori ed esperti specificato nel successivo art. 8, comma 2.

In tale novero, sono oggetto di puntuale previsione il consigliere del Ministro per gli affari giuridici e il consigliere diplomatico, i cui requisiti professionali sono individuati rispettivamente ai commi 5 e 6. Quest'ultimo comma introduce la figura del consigliere diplomatico, reputata necessaria alla luce delle attribuzioni internazionali del Ministero e della riserva statale delle funzioni di politica estera anche in materia sanitaria, prevedendo che lo stesso venga designato, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Mentre il comma 8 conferma la possibilità di avvalimento degli uffici di Gabinetto e legislativo da parte dei Sottosegretari di Stato per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro.

In ottica di continuità con quanto già previsto dal d.P.R. n. 208/03, l'**articolo 2** descrive, (nei commi 1 e 2), i compiti e le funzioni dell'Ufficio di Gabinetto e del suo titolare, prevedendo altresì che quest'ultimo sia individuato tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato e dirigenti preposti uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, ovvero fra persone anche estranee all'amministrazione purché in

possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere (comma 3). Per favorire la funzionalità dell'Ufficio, viene confermata (comma 4) la possibilità di nominare fino a due vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto fra i dirigenti compresi nel contingente dieci unità previsto dall'art. 8, comma 3, e l'altro – innovativamente – nell'ambito del contingente di cinque consiglieri di cui all'art. 8, comma 1.

In linea con l'analoga previsione del vigente regolamento, l'**articolo 3** delinea, al comma 1, le funzioni della Segreteria del Ministro. Nell'ambito di questo ufficio, cui è preposto il capo della Segreteria, opera anche il Segretario particolare del Ministro, che cura la sua agenda e corrispondenza unitamente ai rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale. Al comma 2 si rimarca la natura fiduciaria di tali posizioni.

L'**articolo 4** individua tanto le attività della Segreteria tecnica del Ministro (comma 1), cui compete una posizione di particolare rilievo in ragione delle sue peculiari attribuzioni, riguardanti l'elaborazione e il monitoraggio delle linee politiche del Ministero nonché – innovativamente – quelle concernenti le determinazioni attinenti all'utilizzo delle inerenti risorse finanziarie, quanto i requisiti del titolare dell'ufficio (comma 2).

Nell'**articolo 5** sono confermati gli attuali compiti dell'Ufficio legislativo (comma 1), fra i quali meritano menzione – oltre alle tradizionali attribuzioni in materia di produzione normativa, di cura dei rapporti con Parlamento, Presidenza del Consiglio dei ministri, altre amministrazioni interessate, autorità indipendenti, Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome e Avvocatura dello Stato, di monitoraggio della legislazione regionale di interesse del Ministero nonché di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di particolare importanza per il Ministero – le nuove competenze in materia di contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale e di contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza. Sono poi disciplinate le modalità di nomina del capo dell'Ufficio legislativo (comma 2) e del suo vice, che può essere – innovativamente – individuato oltre che fra i dirigenti di seconda fascia compresi nel contingente di dieci unità ex art. 8, comma 3, anche fra i consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, (comma 3).

L'**articolo 6** disciplina i compiti dell'Ufficio Stampa in coerenza con quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (comma 1), prevedendo i requisiti di nomina del responsabile di detto ufficio (comma 2) e la possibilità che questi svolga la funzione di portavoce del Ministro (comma 3).

Con l'**articolo 7**, nel fissare i compiti e l'organico delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si conferma che a ciascuna segreteria, oltre al suo capo, possano essere assegnati – al di fuori del contingente di cento unità di cui all'art. 8, comma 1 – fino a un massimo di otto unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni, tra cui il Sottosegretario può individuare un segretario particolare.

Gli **articoli 8 e 9** recano norme generali concernenti il personale degli Uffici di diretta collaborazione e il relativo trattamento economico.

Rispetto al vigente regolamento di organizzazione, l'**articolo 8** mantiene inalterato il contingente complessivo di cento unità, con esclusione delle figure apicali, del personale assegnato alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e del **personale assegnato alla struttura tecnica che opera a supporto dell'OIV**.

Entro tale limite:

- comma 1: possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione: *a)* dipendenti del Ministero; *b)* dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti; *c)* fino a cinque unità consiglieri giuridici per le esigenze degli Uffici stessi, nominati dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (tale scelta risulta già effettuata dal Ministero dell'ambiente nello schema di d.P.R. recante modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2011); tra tali consiglieri possono essere eventualmente individuati uno dei vice capi di Gabinetto e il vice capo dell'Ufficio legislativo;

- comma 2: in continuità con il vigente regolamento, possono essere conferiti sino a dodici incarichi a collaboratori ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero ovvero in quelle giuridico-amministrative ed economiche, assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (in tale ambito vanno compresi anche i consiglieri del Ministro di cui all'art. 1, comma 4); viene altresì precisato che i relativi incarichi non possono avere una durata superiore alla permanenza in carica del Ministro, fatta salva comunque la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro medesimo per il venir meno del rapporto fiduciario;



comma 3: in continuità con il vigente regolamento, possono essere conferiti fino a dieci incarichi dirigenziali di seconda fascia presso gli Uffici di diretta collaborazione:

- il comma 4 chiarisce che le posizioni dei responsabili degli Uffici e del segretario particolare del Ministro sono aggiuntive rispetto al contingente di cento unità.

- nel comma 5, che riprende l'analoga disposizione contenuta nel d.P.R. n. 208/03, si stabilisce che l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio provvede ad assegnare unità di personale per i servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione in misura non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo dei medesimi Uffici. Nell'ambito al predetto contingente, per garantire una maggiore ed immediata collaborazione sia con l'organo politico che con la struttura operativa ai fini di una immediata ed efficace risposta alle situazioni di emergenza è prevista altresì la possibilità che possa operare in posizione di distacco presso gli Uffici di diretta collaborazione, personale appartenente al Comando Carabinieri per la tutela della salute in numero non superiore a quattro unità. Al personale individuato nel comma in questione, si specifica, non compete il trattamento accessorio stabilito dal successivo art. 9, comma 5. Il medesimo Ufficio generale fornisce anche le risorse strumentali necessarie al funzionamento di detti Uffici.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, l'**articolo 9** disciplina il trattamento economico del personale operante presso gli Uffici di diretta collaborazione.

Il comma 1 riproduce il contenuto delle disposizioni attualmente in vigore concernenti il trattamento economico spettante rispettivamente al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo Ufficio Stampa (art. 9, comma 1): - ed altresì della disposizione sui trattamenti economici del Capo della Segreteria del Ministro, del Segretario particolare del Ministro, dei Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato salvo modifiche di stile introdotte per garantire l'uniformità nella formulazione dei testi sugli emolumenti di tutte le figure istituzionali ed evitare difficoltà applicative.

Per il solo Capo della Segreteria tecnica viene incrementato il limite massimo del relativo trattamento, il quale viene equiparato a quello del Capo dell'Ufficio legislativo. L'aggiustamento in questione è in linea con le previsioni contenute in analoghi regolamenti di altre amministrazioni (cfr. ad es. d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 1 riproduce nella sostanza il contenuto delle disposizioni attualmente in vigore sui responsabili di tali Uffici, con l'unico aggiustamento derivante dall'esigenza di adeguare il tetto massimo previsto per il capo della Segreteria tecnica alle corrispondenti previsioni di altre amministrazioni (cfr. ad es. d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 2 riproduce analoga norma del vigente regolamento circa la possibilità per i dipendenti pubblici di optare per il mantenimento del proprio trattamento economico.

Nel comma 3 viene confermata la previsione del vigente art. 10, comma 4, circa il trattamento economico da riconoscere al personale con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo che il relativo emolumento sia determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nei limiti del complessivo del relativo stanziamento di bilancio.

I commi 4 e 5 riproducono, infine, le disposizioni sul trattamento economico attualmente in vigore per il personale dirigente e per il personale del comparto operante presso gli Uffici di diretta collaborazione.

Nel comma 6 sono altresì introdotte specifiche disposizioni per il trattamento economico: a) dei vice capi di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo estranei al Ministero, ai quali spetta un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina nei limiti del complessivo stanziamento di bilancio; b) dei consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, il cui emolumento non può superare la misura massima dell'importo determinato per l'indennità accessoria di diretta collaborazione disciplinata dal comma 5.

2.2. Nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/09 cit., il **Capo II** definisce i compiti, la composizione e il trattamento economico dell'OIV (art. 10) e della Struttura tecnica per la misurazione della *performance* operante presso di esso (di seguito Struttura tecnica; art.11).

Come si è anticipato, l'OIV (organo che dal 1° maggio 2010 ha sostituito il preesistente Servizio di controllo interno - Secin) assume una collocazione differenziata (sebbene paritaria) rispetto agli Uffici di diretta collaborazione e delle restanti strutture organizzative del Ministero; ciò al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza e di consentire un rapporto costante con l'organo di indirizzo politico (tale scelta appare coerente con gli orientamenti espressi tanto dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT nella delibera n. 4/2010, secondo la

quale gli OIV dovrebbero essere collocati "al di fuori dell'apparato amministrativo in senso stretto" e al tempo stesso "in stretto collegamento con l'organo di indirizzo politico, ancorché al di fuori degli uffici di diretta collaborazione", quanto dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, in un parere reso nell'adunanza dell'8 novembre 2010 su analogo regolamento di altra amministrazione).

In particolare, all'**articolo 10**, comma 1 si prevede che l'OIV svolga in piena autonomia le attività di cui al ridetto art. 14 d.lgs. n. 150/09 nonché quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. a), e all'art. 8, comma 1, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Si stabilisce inoltre che, a tal fine, esso possa accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e possa richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/09.

In conformità al citato art. 14, comma 7, si prevede, al comma 2, che l'OIV possa essere costituito in forma monocratica o di collegio con tre componenti. In quest'ultimo caso, esso è formato da due dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute e da un esperto esterno con funzioni di presidente (al fine di garantire l'effettiva invarianza della spesa, si prevede che vengano resi indisponibili, presso gli Uffici di diretta collaborazione, un numero di incarichi dirigenziali equivalenti a quelli conferiti presso l'Oiv). In concreto, l'OIV del Ministero è stato istituito in forma monocratica con d.m. 30 aprile 2010. La disposizione in esame lascia pertanto impregiudicata la possibilità di una futura modifica della sua composizione, in analogia con quanto già previsto nell'attuale regolamento di organizzazione per i preesistenti Secin (cfr. art. 7, comma 2). Si è scelto cioè di non stabilire con d.P.R. la natura monocratica e collegiale dell'OIV, rinviandone la definizione a una fonte più agile (decreto ministeriale), al fine di permettere, se del caso, un adeguamento della struttura in ragione delle effettive esigenze che dovessero in futuro manifestarsi (nel caso in cui si optasse per la forma collegiale, con lo schema proposto verrebbe in ogni caso garantita, a tutela dell'autonomia dell'OIV, la composizione mista auspicata nella delibera CIVIT n. 4/2010, che si riferisce a "una presenza tratta all'interno dell'amministrazione" e "una presenza di esterni particolarmente orientata sulla metodologia e sui processi di innovazione [...] si da rafforzare l'interlocuzione sia con il vertice politico, sia con l'apparato amministrativo").

I commi 3 e 4 individuano i requisiti e le modalità di nomina dell'OIV.

Con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei titolari dell'organismo, il comma 5 riproduce le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 208/03 per le analoghe figure del Secin. In particolare, per quanto attiene alle spettanze dell'unico componente dell'OIV (ovvero del suo presidente in caso di organo collegiale) viene prevista l'erogazione di un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165/01 (similmente a quanto previsto per l'esperto del Secin nel d.P.R. n. 208/03; cfr. art. 10, comma 1, lett. f). Per i dirigenti del Ministero componenti dell'OIV si stabilisce che il relativo trattamento economico sia determinato nella misura e con le modalità stabilite per i dirigenti degli ex Secin.

Con l'**articolo 11** viene data attuazione all'art. 14, comma 9, d.lgs. n. 150/09, prevedendo, al comma 1, che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia costituita presso l'OIV una Struttura tecnica con funzioni di supporto al medesimo organismo per lo svolgimento delle sue attività. Alla predetta Struttura, dipendente funzionalmente dall'OIV, si applicano, quanto alla nomina del responsabile e al trattamento giuridico del personale, le disposizioni previste per gli Uffici di diretta collaborazione (come infatti ritenuto dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nel citato parere reso nell'adunanza dell'8 novembre 2010, "l'ufficio di supporto istituito presso l'organismo indipendente quale struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* costituisce comunque un'articolazione facente parte organicamente degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro [...]; ne consegue che necessariamente la determinazione del relativo modulo organizzativo e la nomina del titolare dell'Ufficio, alla pari degli altri Uffici dell'amministrazione non possano che soggiacere alle regole e alle norme comuni dettate in materia dalle disposizioni normative vigenti").

Il comma 2 prevede pertanto che il responsabile della Struttura tecnica sia nominato dal Ministro, su proposta dell'OIV, tra i dirigenti di seconda fascia assegnati alla Struttura stessa in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 3, al predetto Ufficio può essere assegnato un contingente di personale non superiore a dieci unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia, ivi incluso il responsabile. Tale contingente coincide con quello previsto a supporto degli ex Secin dal d.P.R. n. 208/03 (così come determinato dall'art. 31, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modif. con l. 4 agosto 2006, n. 248). Si è in tal modo inteso dare attuazione alle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP

nelle circolari nn. 18 e 22 del 2010 ai fini del rispetto del vincolo di invarianza di spesa previsto dalla norma istitutiva degli Oiv.

Analogamente, il trattamento economico previsto per il personale della Struttura tecnica (dirigenziale e non) corrisponde a quello stabilito per il personale degli Uffici di diretta collaborazione, in modo da non comportare incrementi di spesa rispetto a quello goduto dal personale del soppresso Secin (comma 4). Si è in particolare stabilito che il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia assegnati alla Struttura tecnica sia determinato, su proposta dell'OIV, nella misura e con le modalità stabilite nell'art. 9, comma 4, per i dirigenti di seconda fascia e nell'art. 9, comma 5, per il personale non dirigenziale.

2.3. Il Capo III, recante le "disposizioni comuni e finali", consta degli articoli 12 ("Modalità di gestione") e 13 ("Norme finali e transitorie. Abrogazioni").

Ai sensi dell' **articolo 12** gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV costituiscono un autonomo Centro di responsabilità amministrativa, che può articolarsi in uno o più centri di costo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

L'**articolo 13** pone il divieto di far scaturire dall'attuazione del nuovo regolamento nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1). A tal fine si prevede che l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2, prevedendo che in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si dispone, infine, l'abrogazione del ridetto d.P.R. n. 208/03 (comma 3).

Sullo schema di regolamento in questione sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lo schema d.P.R. proposto tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine ai profili di rilievo finanziario.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

1. L'allegato schema di d.P.R., predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, l. 23 agosto 1988, n. 400, reca il nuovo regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (di seguito Ministro) e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (di seguito OIV) istituito presso il Ministero della salute (di seguito Ministero) ai sensi dell'art.14 d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 150.

In tal modo s'intende dare attuazione a quanto stabilito dalla l. 13 novembre 2009, n. 172 (con cui è stato nuovamente istituito il Dicastero della salute), sostituendo il vigente atto organizzatorio, approvato con d.P.R. 12 giugno 2003, n. 208 (regolamento che ha peraltro operato anche nel periodo di accorpamento di questo Ministero col Ministero del lavoro e delle politiche sociali *ex d.l.* 16 maggio 2008, n. 85, conv. in l. 14 luglio 2008, n. 121), e introducendo gli aggiustamenti necessari per potenziare l'attività degli Uffici di diretta collaborazione. Vengono altresì recepite le innovazioni introdotte dal citato d.lgs. n. 150 del 2009.

Occorre pertanto rifarsi all'assetto previsto dal citato d.P.R. 208 del 2003 per dar conto dell'invarianza della spesa con riferimento alle innovazioni che presentano risvolti finanziari, tra le quali si può sin da ora menzionare: *a)* l'introduzione della disciplina relativa all'Oiv; *b)* la soppressione, nell'ambito del contingente degli Uffici di diretta collaborazione, di una posizione dirigenziale di livello generale e la sostituzione della medesima con una di livello non generale (si è in tal modo dato attuazione alle previsioni di cui all'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con modif., con l. 6 agosto 2008, n. 133), per effetto di tale innovazione, tutte le tredici posizioni dirigenziali previste nel regolamento in esame sono di livello non generale); *c)* la previsione, nell'ambito del contingente complessivo di cento unità previsto per gli Uffici di diretta collaborazione, di cinque consiglieri giuridici scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti di ruolo in materie giuridiche, dai quali è possibile attingere per la nomina di uno dei vice capi di Gabinetto o del vice capo dell'Ufficio legislativo; *d)* l'adeguamento del limite massimo del trattamento economico erogabile al responsabile della segreteria tecnica del Ministro.

Tutte le modifiche proposte non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con riferimento all'innovazione più consistente, si segnala che la disciplina dell'Oiv e della Struttura tecnica per la misurazione della *performance* (di seguito Struttura tecnica) è stata delineata in senso conforme agli artt. 14 e 30 d.lgs. n. 150 del 2009 - dovendosi provvedere, agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dei citati organismi, nei limiti delle risorse destinate ai soppressi Secin - e alle linee guida di carattere finanziario formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (I.g.o.p.) con le circolari nn. 18 e 22 del 2010¹.

2.1. In attesa dell'adozione dei nuovi provvedimenti organizzatori di cui alla legge n. 172 del 2009, il Ministero - presso il quale esisteva un Secin collegiale composto da tre elementi - ha dato attuazione alla menzionata normativa primaria provvedendo con d.m. 30 aprile 2010 alla costituzione di un Oiv in forma monocratica e con d.m. 26 ottobre 2010 all'assegnazione alla relativa Struttura tecnica del personale già operante a supporto del Secin.

L'adozione dei provvedimenti in questione, come risulta dagli allegati A e B, non solo è avvenuta a invarianza di spesa, bensì realizzando prudenzialmente, in attesa dell'adozione del nuovo regolamento, una riduzione dei costi rispetto a quelli sostenuti nel precedente esercizio finanziario per le esigenze del Secin -

¹ Secondo tali circolari, tra l'altro: al componente e ai componenti dell'organismo nonché al personale assegnato alla struttura tecnica di supporto può essere corrisposto un trattamento economico o l'indennità accessoria in misura non superiore a quella in godimento presso preesistenti Secin, da determinarsi con apposito provvedimento di organizzazione e funzionamento del predetto organismo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, l. n. 400 del 1988: ogni amministrazione, ai fini dell'invarianza della spesa, costituisce l'Oiv in forma monocratica, in relazione alla corrispondente composizione monocratica del servizio di controllo interno già previsto dai rispettivi regolamenti di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ovvero collegiale, fermo restando il numero massimo di tre componenti previsto dall'art. 14, comma 7, del d.lgs. 150 del 2009; il personale da assegnare alla struttura tecnica permanente deve, ai fini dell'invarianza di spesa, corrispondere a quello di supporto previsto per i Secin; il responsabile della Struttura va individuato tra il personale anche di livello dirigenziale della stessa amministrazione, in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della *performance*; per i trattamenti economici dovuti e per le spese di funzionamento degli OIV si fa riferimento alla futura istituzione di apposito capitolo nell'ambito del CDR Gabinetto.

setore salute dell'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il quale nel corso del 2009 costituiva la risultante dei Servizi di controllo interno dei Ministeri accorpati, così come contemplati nei previgenti regolamenti.

Nei predetti allegati A e B sono riportati i prospetti analitici dei costi Secin 2009 (All. A) e OIV 2010 (All. B), inclusi gli oneri riflessi, trasmessi al Ministero dell'economia e finanze in occasione dell'adozione del d.l. 21 dicembre 2010, recante la determinazione del trattamento economico e dell'indennità accessoria spettanti rispettivamente al titolare dell'Oiv e al personale operante presso la Struttura tecnica di supporto.

Ciò premesso, lo schema di regolamento stabilisce, in conformità all'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2009 e tenendo conto della precedente composizione collegiale del Secin del Ministero, che l'Oiv possa essere costituito da un organo monocratico ovvero da un organo collegiale di tre componenti (art. 10, comma 3), di cui due dirigenti di seconda fascia e un esperto esterno con funzioni di presidente.

La citata disposizione, in linea con la menzionata circ. Rgs n. 18 del 2010, riproduce quanto previsto nel d.P.R. 208 del 2003 per il Secin ("l'organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti"), salvo che per la sostituzione, tra i componenti, del dirigente di prima fascia con un dirigente di seconda fascia.

Al riguardo è bene precisare che l'eventuale costituzione dell'OIV in forma collegiale non determinerebbe l'individuazione di posizioni dirigenziali aggiuntive rispetto alle dieci complessive previste per le esigenze degli Uffici di diretta collaborazione dall'art. 8, comma 3, dello schema in esame e alle tre individuate nel successivo art. 11, comma 3, per la Struttura tecnica, atteso che in tale ipotesi si prevede di rendere indisponibili, sempre presso gli Uffici di diretta collaborazione, un numero di incarichi dirigenziali equivalenti a quelli conferiti presso il citato Organismo.

Tale disposizione, che mira a garantire una maggiore flessibilità organizzativa, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri.

Anche con riferimento alla determinazione dei trattamenti economici dei componenti dell'Oiv vengono riprodotte le disposizioni contenute nel d.P.R. 208 del 2003 per le analoghe figure del Secin senza aggravii di spesa.

In particolare, per quanto attiene alla retribuzione dell'unico componente dell'Organismo indipendente di valutazione (ovvero del suo Presidente) viene prevista l'erogazione di un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, al pari di quanto stabilito per l'esperto del Secin nel d.P.R. n. 208 del 2003 (cfr. art. 10, comma 1, lett. f), mentre per i dirigenti di livello non generale (facenti parte dell'Oiv collegiale) si ripropone il contenuto della disposizione relativa al trattamento economico del personale dirigente contenuta nell'art. 10, comma 3 del medesimo d.P.R. n. 208 del 2003.

2.2. Per quanto attiene alla Struttura tecnica, è stato confermato, come si evince dalla **Tabella 1**, lo stesso contingente di personale previsto a supporto degli ex Secin dall'articolo 7, comma 5, d.P.R. 208 del 2003 (così come modificato dall'art. 31, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248), pari a dieci unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia.

Tabella 2

Personale di supporto Secin ex art. 7, comma 5, d.P.R. 208 del 2003		Struttura tecnica per la misurazione della performance ex nuovo d.P.R.	
N.	Tipologia di personale	N.	Tipologia di personale
3	Dirigenti II fascia	3	Dirigenti II fascia (incluso il responsabile della struttura)
7	Livellati	7	Livellati
10	TOTALE	10	TOTALE

Il trattamento economico previsto per tale personale, dirigenziale e non, corrisponde a quello stabilito per il corrispondente personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dunque non determina incrementi di spesa rispetto al trattamento economico previsto per il personale del soppresso Secin.

Nella tabella 2 viene riprodotta una scheda sintetica relativa al personale operante presso il SECIN ex d.P.R. 208 del 2003 e presso l'Oiv e la relativa struttura tecnica.

Tabella 3

SECIN d.P.R. 208 del 2003 d.m. 7 giugno 2005 (*)		RETRIB Annuo lordo	O.I.V. nuovo d.P.R. 208		RETRIB Annuo lordo	DIFFERENZIALE
N.	Collegio di direzione		N.	Collegio		
1	Presidente SECIN*	80.000,00	1	Presidente O.I.V.*	45.000,00	-35.000,00
1	Dirigente I fascia		1	Dirigente II fascia		
1	Dirigenti II fascia		1	Dirigenti II fascia		
3	TOTALE	80.000,00	3	TOTALE	45.000,00	-35.000,00
Personale di supporto SECIN			Personale di supporto SECIN			
3	Dirigenti II fascia	274.960,71	3	Dirigenti II fascia	274.960,71	
7	Livellati	223.517,05	7	Livellati	223.517,05	
10	TOTALE	498.477,76	10	TOTALE	498.477,76	
TOTALI		578.477,76	TOTALI		543.477,76	-35.000,00

(*) Nel 2009 questo Dicastero era parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; pertanto, i costi relativi al personale dirigente e livellati, indicati nel prospetto, sono stati rilevati scorporandoli da quelli complessivi dell'allora Ministero unificato: il costo relativo al Presidente SECIN è stato calcolato sulla base della spesa sostenuta per tale figura nel 2008 (d.i. 17 settembre 2007).

3. Per quanto attiene agli Uffici di diretta collaborazione, il nuovo schema di regolamento, rispetto al vigente d.P.R. 208 del 2003:

a) conferma il contingente complessivo di cento unità e quello aggiuntivo di otto unità previsto per ciascuna delle segreterie dei Sottosegretari di Stato; con riferimento a tale dato non si determinano pertanto nuovi oneri (artt. 7 e 8); giova al riguardo evidenziare che sono espressamente escluse dal computo del contingente complessivo i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e al segretario particolare del Ministro:

b) conferma il numero massimo dei collaboratori e degli esperti e consulenti esterni del Ministro (dodici unità; cfr. art. 8, comma 2) e la disciplina del relativo trattamento economico, stabilendo che per tale personale (con contratto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) l'emolumento sia determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico nei limiti del complessivo stanziamento di bilancio (art. 9, comma 3); nell'ambito di tale contingente vanno altresì ricompresi i consiglieri del Ministro di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 6;

c) conferma il numero degli incarichi dirigenziali conferibili presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (dieci unità), ma ne modifica la composizione mediante la sostituzione di un incarico di livello dirigenziale generale con uno di livello non generale; rispetto alle disposizioni contenute nel d.P.R. 208 del 2003 in quanto si data applicazione alla previsione di cui all'art. 74 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv., con modif., con l. 6 agosto 2008, n. 133. Pertanto non determina né aumenti né riduzioni di spesa.

Tabella 3

PERSONALE DIRIGENTE	RETRIB.ECO N.	INDEN. SOST. RETRIB. RISULT.	COMP. ACC. ART.7 L.362/99	BUONI PASTO	ONERI SOC. A CAR. AMM. SU	IRAP SU RETRIB. FISSA E ACCESS.	TOTALI
	FOND.		DIRIGENTI		RET. FISSA E ACCESS.		
N	QUALIFICA	CAP. 1003	CAP. 1003	CAP. 1002/5	CAP. 1007	CAP. 1008	



1	Dirigente I fascia	167.808,48	11.019,51	20.640,96	1.540,00	57.803,01	16.954,86	255.125,86
1	Dirigenti II fascia	74.555,72	13.435,00	13.634,46	1.540,00	28.828,06	8.638,14	140.631,38
	DIFEERENZA	-93.252,76	2.415,49	-7.006,50	0,00	-28.974,95	-8.316,72	114.494,48

I dati retributivi contenuti in tale tabella tengono conto degli incrementi contrattuali previsti nei rinnovi dei bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 firmati in data 12 febbraio 2010. Per quanto attiene alla retribuzione di risultato, trattandosi di voce variabile, è stato assunto come dato riferimento per la seconda fascia la media degli importi determinati con d.i. 8 settembre 2010 per l'indennità sostitutiva di risultato dei dirigenti operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione; per i dirigenti di I fascia, essendo la determinazione dell'importo della retribuzione di risultato per l'anno 2010 ancora in corso di definizione, è stato prudenzialmente individuato l'importo minimo erogato per tale voce nel triennio antecedente (ossia quello relativo all'anno 2007).

d) prevede che, nell'ambito del contingente complessivo di cento unità, possano essere nominati fino a cinque consiglieri giuridici per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di ruolo in materie giuridiche (art. 8, comma 1); trattasi di innovazione che non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la nomina di tali consiglieri entro il predetto contingente complessivo determina la riduzione di un corrispondente numero di unità di personale appartenente a una delle altre categorie operanti presso gli Uffici di diretta collaborazione (personale del comparto, personale dirigente, esperti e consulenti esterni) e del corrispondente costo: ai sensi dell'art. 9, comma 1, dello schema, infatti, l'emolumento da riconoscere agli stessi non può superare la misura massima dell'importo dell'indennità accessoria di diretta collaborazione di cui all'art. 9, comma 5, prevista per il personale del comparto (la misura del citato emolumento potrà dunque essere definita nel medesimo decreto interministeriale di determinazione delle indennità accessorie di diretta collaborazione di cui al medesimo articolo 9, comma 5);

e) conferma le disposizioni attualmente in vigore sul trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (capo di Gabinetto, capo dell'Ufficio legislativo, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, capo dell'Ufficio stampa: art. 9, comma 1), a eccezione che per il capo della segreteria tecnica, la cui posizione viene equiparata a quella del capo dell'Ufficio legislativo in conformità a quanto previsto in altri Dicasteri (cfr. relazione illustrativa); per effetto di tale modifica, a tale figura potrà essere attribuito un emolumento non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero (cfr. art. 9, comma 1, lett. b), con una differenza in termini economici pari - in astratto (ipotizzando cioè che venga riconosciuto l'importo nella misura massima) - a 91.200,00 euro circa, come si evince dalla **Tabella 4**.

Capo della Segreteria Tecnica	RETRIB.ECON.	ONERI SOC. A	IRAP SU RETRIB.	TOTALI
	FOND.	CAR. AMM. SU	FISSA E ACCES.	
	CAP. 1002	RET. FISSA	CAP. 1008	
d.P.R. 208 del 2003	€ 88.406,37	26.928,58	7.514,54	122.849,49
Nuovo d.P.R.	€ 154.048,27	46.923,10	13.094,10	214.065,48
DIFEERENZA				91.215,98

Tabella 4

In conformità alla previsione di cui all'art. 59, comma 5 del CCNL Area 1, sottoscritto il 26 aprile 2006, e all'indicazioni contenute nella nota n. 94669 del 10 luglio 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, la misura dei trattamenti economici che si riportano nella tabella, pur equiparati economicamente alla dirigenza, risultano ancorati al trattamento economico previsto dal C.C.N.L. dirigenza Area 1 sottoscritto il 5 aprile 2001. Inoltre, tutti gli importi sono da considerarsi al lordo delle riduzioni apportate alla retribuzione dei titolari degli Uffici di diretta collaborazione

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per completare il processo di riordino avviato con la legge 13 novembre 2009, n. 172 che ha nuovamente istituito il Ministero della salute, cui ha fatto seguito il dPR 11 marzo 2011, n. 108, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. In particolare, il provvedimento che sostituisce quello vigente di cui al dPR 12 giugno 2003, n. 208, apporta adeguamenti alla struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, in termini di maggiore flessibilità in ragione della complessità dei compiti spettanti al Ministero e della nuova organizzazione delineata dal citato dPR n. 108 del 2011, al fine di rendere più efficace l'attività di supporto e di raccordo con l'amministrazione, nonché per tener conto delle recenti innovazioni introdotte in materia di ordinamento della pubblica amministrazione, di riordino della dirigenza statale, di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, dando attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prevede la costituzione degli Organismi indipendenti di misurazione della *performance* in sostituzione dei SECIN. A tal fine, lo schema di regolamento prevede una collocazione autonoma (in un capo a sé stante) dell'OIV rispetto agli altri uffici di diretta collaborazione, al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo in materia di riorganizzazione dell'apparato amministrativo essendo teso a semplificare e ottimizzare, in un'ottica di efficacia e di efficienza, la struttura di supporto all'autorità politica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale. Il provvedimento all'esame disciplina la struttura e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione di cui al dPR n. 208 del 2003 che è stato adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide, abrogandolo peraltro sul dPR n. 208 del 2003 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni contenute nel regolamento all'esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative di legge su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

I contenuti del regolamento rispettano le linee prevalenti in materia di organizzazione degli uffici statali. Non risultano giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguardano l'organizzazione il funzionamento del Ministero della salute

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- Si è fatto ricorso alla tecnica della formazione diretta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo introduce norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti retroattivi.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della salute.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del
2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: Schema di Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Indicazione del responsabile dell'amministrazione proponente: Il Capo
dell'Ufficio Legislativo: Avv. Raffaele Tamiozzo

Indicazione del referente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata (tel. 0659945319 – e-mail
mlr.cannata@sanita.it).

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio intende portare a compimento il riordino avviato dalla legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha nuovamente istituito il Ministero della salute e fa seguito al nuovo regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108. Attualmente il quadro normativo degli Uffici di diretta collaborazione è costituito dal d.P.R. n. 208 del 2003 che ha esplicitato i suoi effetti anche nel periodo in cui il Ministero della salute risaltava accorpato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle previsioni di cui al decreto legge n. 85 del 2008 convertito con modificazione con legge n. 121 del 2008.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il d.P.R. n. 208 del 2003 inevitabilmente risente degli avvenuti accorpamenti di questo Dicastero con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della successiva scissione nel 2009. La necessità di rimodulare il predetto regolamento deriva anche dalle disposizioni contenute sia nella legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sia nel decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, che reca tra l'altro la istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*.



C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema si è posto in termini di semplificazione e di ottimizzazione del funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute e di adeguamento al mutato assetto normativo e la giusta collocazione, pur conservandone la piena indipendenza; l'intervento non ha quindi comportato la valutazione di esigenze sociali ed economiche, né tanto meno nel contesto internazionale. *Inoltre si vuole dare collocazione e definire l'assetto operativo dell'OIV nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione garantendo comunque la indipendenza operativa dello stesso Organismo di valutazione della Performance.*

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi che si perseguono sono rappresentati anzitutto dalla necessità di semplificazione e snellimento degli uffici di diretta collaborazione e dalla esigenza di corrispondere in maniera sempre più adeguata e qualificata alle esigenze dei vertici politici e dell'apparato Ministeriale, nell'ottica di un migliore servizio per il cittadino; inoltre con la collocazione dell'OIV in posizione autonoma e di indipendenza rispetto agli altri Uffici di diretta collaborazione, si realizza una diretta conoscenza dei documenti concernenti le attività ministeriali di interesse diretto dei vertici politici in un'ottica di risposta alle esigenze dei cittadini. *Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza efficacia economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.*

E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dell'intervento sono i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, il personale assegnato ai predetti uffici, l'OIV, la struttura tecnica per la misurazione della performance e, indirettamente, le strutture di vertice dell'Amministrazione.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Dopo aver definito l'ambito dell'intervento regolatorio sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative (CGIL – CISL – UIL – RdB – FLP – UNSA CONFSA – CIDA UNADIS) sia del personale dirigenziale, sia del personale non dirigenziale attraverso la consueta procedura informativa. Solo alcune delle organizzazioni sindacali hanno formulato osservazioni, sul testo del provvedimento, che si è ritenuto di non accogliere in quanto non conformi agli obiettivi di efficacia prefissati.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata l'opzione zero di non intervento. Tale opzione è stata scartata in quanto si tratta di intervento regolamentare che discende da una fonte primaria. Inoltre risulta necessario dare una compiuta disciplina dell'OIV.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE



Nel corso delle consultazioni è emersa una opzione alternativa . L'opzione era diretta ad attribuire alle professionalità ed esperienze interne al Ministero gli incarichi dirigenziali vicari.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Per procedere alla misurazione degli effetti derivanti dall'intervento de quo si è proceduto dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua applicazione e dell'esigenza di contenere i costi della politica. Infatti si è avuto modo di verificare, attraverso lo studio dei vigenti Uffici di controllo, che l'intervento regolatorio così come è stato elaborato, consente di contenere i costi e di conservare la efficacia delle strutture.

B) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.

L'opzione regolatoria prescelta non presenta svantaggi, è infatti diretta esclusivamente a riorganizzare, secondo i consueti criteri di efficacia ed economicità gli uffici di diretta collaborazione. Inoltre, si procede a definire, secondo i medesimi criteri, l'assetto organizzativo e la struttura del nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance. In tal modo sarà pertanto possibile disporre di un apparato di supporto all'attività del vertice politico più snello e meno oneroso per la collettività, ma caratterizzato peraltro da una maggiore efficienza.

C) La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

D) L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.

La comparazione con la opzione non intervento ha indotto a ritenere congrua l'opzione prescelta. Infatti l'opzione scelta garantisce il raggiungimento di elevati parametri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Per ciò che attiene la opzione avanzata dalle OOSS concernente la individuazione, di professionalità interne al Ministero nella attribuzione delle funzioni vicarie, si evidenzia che la stessa non è stata accolta in quanto avrebbe potuto vincolare la scelta del Capo del Dicastero con conseguente ricaduta sulla organizzazione dei propri Uffici, non garantendo tra l'altro il necessario rapporto fiduciario.

E) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Gli effetti dell'intervento regolatorio non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione. *La nuova organizzazione è in grado di essere immediatamente operativa senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si procede ad una riduzione e razionalizzazione delle risorse finanziarie nell'ambito del finanziamento già stabilito.*

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non comporta alcun impatto sull'attività delle imprese.

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I responsabili dell'intervento sono gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*

B) Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Le funzioni di controllo e di monitoraggio (che in ultima analisi sono svolte dall'autorità politica) sono esercitate per la diretta verifica dei risultati, dall'OIV e dalla struttura tecnica per la misurazione della *performance*.

D) Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Il Ministero provvederà alla redazione della prescritta VIR con cadenza biennale *nella quale saranno poi presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: 1) riduzione delle spese, 2) snellimento delle procedure, 3) incremento della efficienza e produttività della azione amministrativa, 4) verifica della adeguatezza della struttura di supporto dell'organismo di valutazione della performance.*